

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2007

relativa alla non iscrizione del diidrogenosolfato di monocarbammide e del dimetipin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive

[notificata con il numero C(2007) 3646]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/553/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

(3) Il diidrogenosolfato di monocarbammide e il dimetipin sono sostanze che rientrano nella terza fase del programma.

(4) Gli unici notificanti del diidrogenosolfato di monocarbammide e del dimetipin hanno informato la Commissione, in data 29 maggio 2006 e 6 luglio 2006 rispettivamente, che non intendevano più partecipare al programma di lavoro relativo a tali sostanze attive e che pertanto non avrebbero più fornito informazioni. Di conseguenza, le sostanze attive citate non vanno incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(5) È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti diidrogenosolfato di monocarbammide o dimetipin siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(6) Per quanto riguarda le sostanze attive per le quali è previsto solo un breve periodo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle scorte esistenti, un periodo di moratoria non superiore ai 12 mesi al fine di consentire l'utilizzo delle scorte al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Qualora sia previsto un preavviso più lungo, il periodo di moratoria può essere abbreviato e concludersi alla fine della stagione di crescita.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

- (7) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, relativa a un'eventuale iscrizione del diidrogenosolfato di monocarbammide o del dimetipin nell'allegato 1.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diidrogenosolfato di monocarbammide e il dimetipin non sono iscritti come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin siano revocate entro il 2 febbraio 2008;

- b) a decorrere dal 6 agosto 2007 non siano concesse o rinnovate, in forza della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diidrogenosolfato di monocarbammide e dimetipin.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 2 febbraio 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione